

STATUTO

ESODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA USTICA 5

Numero REA: ME - 172504

Codice fiscale: 02132030830

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 8166 DI RACCOLTA

STATUTO

DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, a mutualità prevalente, con la denominazione "ESODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ARTICOLO 2

La società cooperativa ha sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza in Italia o all'estero.

ARTICOLO 3

La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea a norma di legge. La società cooperativa potrà essere sciolta anche prima della scadenza del termine. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci a norma di legge.

Si applica l'art. 2473, comma 2, codice civile.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile.

SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4

La società cooperativa sociale non ha fini di lucro ed è retta con i principi della mutualità.

La società si propone di incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro non solo nell'attuale fase di crisi, ma soprattutto costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione.

Ciò anche ai fini delle seguenti Leggi: legge n.285/77; legge n.44/86; legge regionale n.37/78; legge regionale n.125/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro provvedimento regionale, nazionale e comunitario emanato ed emanando sulla cooperazione in generale e particolarmente quelli finalizzati alla cooperazione sociale, all'occupazione ed allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.

La società, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, etc.), con Enti Pubblici, Parapubblici, morali e privati, si propone di organizzare un'impresa che, mediante la solidale partecipazione della base sociale che ad essa fa riferimento, persegua gli scopi di cui alla Legge 381/91 art.1, lett.a) ed in particolare la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, disabili, affetti da HIV e svantaggiate.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- 1) attività e servizi di riabilitazione;
- 2) centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- 3) servizi domiciliari ed ospedalieri, di sostegno e riabilitazione erogati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- 4) attività di formazione e consulenza tramite anche la organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi delle vigenti normative regionali,

nazionali e comunitarie;

5) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

6) gestione di asili nido e scuole materne;

7) gestione di tutti i servizi previsti dalle LL.RR. 14/84 E 21/86;

8) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore di persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

9) servizi socio-psico-assistenziali orientati alla prevenzione atti a rimuovere gli ostacoli fisici e psichici per garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;

10) servizi domiciliari in favore della famiglia in situazioni di disagio ed in particolare degli anziani garantendogli permanenza nel loro ambiente;

11) servizi relativi alla Legge 87/81 con particolare riferimento all'aiuto domestico e all'assistenza infermieristica domiciliare;

12) servizi domiciliari diurni di prevenzione e riabilitazione psico-motoria, di animazione culturale e di risocializzazione;

13) servizi di assistenza domiciliare ai portatori di handicap, in grado di fornire loro le prestazioni necessarie anche di tipo residenziale.

Per il raggiungimento degli scopi sopraelencati la cooperativa potrà inoltre:

a) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate;

b) svolgere o gestire, praticare, sviluppare e diffondere le attività ludico-culturali, ginnico-sportive, la gestione di palestre, il centro estetico, il servizio beauty, ect;

c) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di qualsiasi altro ente;

d) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie agli scopi di cui sopra;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) favorire l'accesso dei soci alla sottoscrizione di polizze assicurative nel ramo vita, malattia, infortuni, responsabilità civile e quant'altro fosse utile a garantire un'adeguata copertura assicurativa per se stessi e per i propri familiari.

A tal fine la cooperativa provvederà alla sottoscrizione di polizze assicurative, anche cumulative, a beneficio dei propri soci e familiari e potrà stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello stato, delle regioni e delle provincie autonome, sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle regioni, dalle provincie autonome o da altri enti istituzionali;

f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) costituire, ai sensi della L. 59/92, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

SOCI

ARTICOLO 5

La compagine sociale è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2527, 2° comma, codice civile, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 6

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci sovventori, purchè persone fisiche, come previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.4, qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 legge 59/92. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci;
- c) soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ARTICOLO 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

ARTICOLO 8

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, una ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione del sovrapprezzo, e di quanto previsto dal comma a) dell'art.22.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui al punto a), b) e d) del primo comma del presente articolo, dovranno dare indicazione della qualità e della quantità delle azioni nominative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società cooperativa. E' ammesso in ogni caso il distacco di soci lavoratori presso società controllate e collegate.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte, e trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci sovventori.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dall'organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'organo di Amministrazione. Ad esso spetta constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il diritto di recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo. Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art.5 nonché di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto che ricadano nella ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito nelle assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote so-

ciali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che contravvenga ad alcuno dei divieti di cui all'art. 9;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti del c.c.

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale da loro versata come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della legge 59/92. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della di lui quota effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei 180 giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 18

In caso di recesso, decadenza ed esclusione i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento dall'assemblea dei soci.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

ARTICOLO 19

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio - società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che per-

mette il raggiungimento dei fini istituzionali della società cooperativa.

L'individuazione anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le modalità e i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori verrà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 20

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, conferite dai soci cooperatori, rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dalle azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva ordinaria, formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) da eventuali riserve straordinarie;

d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge;

e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili anche ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 16.12.1977 n.904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2530 codice civile, primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della società nei confronti dell'acquirente.

ARTICOLO 22

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo amministrativo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle azioni nominative da loro sottoscritte come segue:

- a) il 50% all'atto della sottoscrizione delle azioni;
- b) il restante alla scadenza dell'esercizio in cui si è determinata la loro ammissione a soci.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, come previsto all'art.19, destinandolo come segue:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale ordinaria indivisibile;
- b) la quota del 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge n.59/92, art.11;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992;
- d) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei fini mutualistici, ai sensi dell'art. 2514 codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali relative alla presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- f) ad una quota da distribuire ai soci cooperatori ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- g) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

L'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;

- h) l'eventuale rimanenza andrà devoluta al fondo di riserva indivisibile anche ai sensi dell'art.12 legge 904/77 destinato a fini mutualistici.

L'assemblea può deliberare, in deroga alla disposizione del precedente punto e), che anche gli utili in esso citati siano destinati ad aumento gratuito del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2545 sexies codice civile, il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, cioè proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni (positivi o negativi) da attribuire ai soci sulla base della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni positivi, in sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

1) mediante erogazione diretta in denaro o in natura; 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute da ciascun socio; 3) mediante emissione di strumenti finanziari, con le modalità di collocazione e funzionamento conformi alle norme di legge.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

Gli organi sociali sono i seguenti:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 25

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica ed altri mezzi similari) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 26

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo e la distribuzione degli utili;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 27

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 28

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservato dalla società.

Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascuno socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i connessi di tanti soci che raggiungano i quorum deliberativi previsti.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservato dalla società.

Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

ARTICOLO 29

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un

Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri eletti fra i soci dall'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di amministrazione, gli amministratori, restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Essi sono rieleggibili.

ARTICOLO 31

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, hanno il diritto ad un rimborso forfettario delle spese sostenute ma non ad un compenso, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

ARTICOLO 32

La rappresentanza legale della società è affidata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni, con facoltà di nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni.

ARTICOLO 37

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 38

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.TO GIUSEPPE MENDOLIAN.Q. - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)